
CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Milano, 20 Gennaio 2015

A tutti i Clienti dello Studio
LORO SEDI

Circolare N. 5/2015

**Oggetto: LEGGE DI STABILITA' 2015 (LEGGE N. 190/2014) - NOVITA' FISCALI IN
TEMA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE, LAVORO E PREVIDENZA**

INDICE

1) Ravvedimento Operoso.....	2
2) Definizione Dell'accertamento.....	3
3) Dichiarazione Integrativa.....	3
4) Lavoro E Previdenza.....	4
4.1) <i>Tfr In Busta Paga</i>	4
4.2) <i>Sgravi Contributivi</i>	4

Studio Colella Associato

Con la presente circolare sottoponiamo alla Vostra attenzione alcune delle principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

1) RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 1, co. 637, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di ritardato o omesso pagamento, per effetto delle quali – qualora la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza – **la sanzione è ridotta a:**

- a) **1/9 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – entro 90 giorni dall'errore o dall'omissione;
- b) **1/7 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione**, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – entro due anni dall'errore o dall'omissione;
- c) **1/6 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione**, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – oltre due anni dall'errore o dall'omissione.

Le disposizioni di cui alle lettere b), e c) si applicano ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**: con riferimento a questi ultimi, è altresì stabilito che **non opera la preclusione**, secondo la quale non è possibile l'accesso all'istituto del ravvedimento se la violazione è già stata contestata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, il ravvedimento operoso per tali tributi non incontrerà le limitazioni appena menzionate, salva la notifica degli atti di liquidazione ed accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute per **comunicazioni di irregolarità e per gli esiti del controllo formale delle dichiarazioni**.

È stata, inoltre, introdotta la sanzione ridotta a **1/5 del minimo**, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga **dopo la constatazione della violazione**, salvo che rientri tra le **violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino**.

Il pagamento e la regolarizzazione **non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo ed accertamento**.

2) DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO

L'art. 1, co. 637, lett. c), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) introduce alcune modifiche alla disciplina recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; in particolare, si espungono dalla disciplina:

1. la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio;
2. la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione;
3. la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA.

È, altresì abrogata la norma che stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l'avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio.

Per quanto attiene alla decorrenza delle nuove misure, si consente al contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, di effettuare il ravvedimento operoso sulla base delle nuove disposizioni.

Di contro, gli istituti abrogati continueranno ad applicarsi nel testo previgente con riguardo agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015.

Al tempo stesso, l'adesione ai processi verbali di constatazione continuerà ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre, l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni si applicherà agli atti notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'art. 1, co. 640, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha disposto che, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero – quando non è prevista dichiarazione periodica – nell'ipotesi di **regolarizzazione dell'errore o dell'omissione**, è stabilito che i **termini**:

- per la **notifica delle cartelle di pagamento** decorrono dalla data di presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. La norma riguarda i termini relativi all'attività di **liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni** e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- per l'**accertamento** decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

Studio Colella Associato

- riguardanti l'**imposta di registro**, quella di **successione e donazione** decorrono dalle regolarizzazioni spontanee degli errori o delle omissioni.

4) **LAVORO E PREVIDENZA**

Le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 riguardano i seguenti aspetti:

- il Tfr in busta paga;
- gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

4.1) **TFR IN BUSTA PAGA**

Il meccanismo, introdotto in via sperimentale, dalla Legge di Stabilità 2015, prevede che i **lavoratori dipendenti del settore privato** (esclusi lavoratori domestici e del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro con il medesimo datore **da almeno 6 mesi**, possano chiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota di TFR che matura nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Tale possibilità riguarda anche i lavoratori che attualmente destinano il TFR a un Fondo pensione.

La previsione in commento non si applica, invece: i) se il datore di lavoro è sottoposto a procedure concorsuali; ii) alle aziende dichiarate in crisi.

La scelta - che dovrà essere effettuata dai lavoratori entro un termine che verrà fissato da un apposito decreto attuativo destinato a definire anche criteri e modalità per l'operatività della misura - **sarà irrevocabile per tutta la durata della misura stessa**.

Ai fini fiscali, l'erogazione è considerata parte integrativa della retribuzione ed è, pertanto, assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, mentre non è imponibile ai fini previdenziali. Ai fini di un coordinamento normativo, si specifica che la quota di TFR anticipata in busta paga non è assoggettata a tassazione separata unitamente alle indennità corrisposte al momento della cessazione. Le imprese, per soddisfare la richiesta del lavoratore, possono accedere ad un finanziamento – da richiedersi a banche ed intermediari convenzionati con il Ministero del Lavoro – assistito dal **Fondo di garanzia**, previa richiesta all'Inps dell'apposita certificazione del Tfr maturato. Il tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quello di rivalutazione del Tfr.

4.2) **SGRAVI CONTRIBUTIVI**

L'art. 1, co. 118-124, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** (ad eccezione dell'apprendistato e del lavoro domestico), decorrenti **dal 1° gennaio 2015** con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto – per un **periodo massimo di 36 mesi** – l'**esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad **euro 8.060 su base annua**.

L'esonero **non spetta** per le assunzioni dei lavoratori che **nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato**, presso qualsiasi datore di lavoro, oppure per i quali il

**Studio
Colella
Associato**

beneficio è già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero non compete, inoltre, ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori con riferimento ai quali i datori di lavoro – considerando anche società controllate e collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto – hanno comunque **già in essere un contratto a tempo indeterminato nel periodo 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014**. Le suddette disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro del **settore agricolo**, con riferimento alle nuove assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con **esclusione dei contratti di apprendistato**, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riguardo a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. L'agevolazione non è applicabile nel caso di lavoratori che, nell'anno 2014, siano risultati occupati a tempo indeterminato, e neppure in quello dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per almeno 250 giornate nell'anno solare 2014.

* * *

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Studio Colella Associato

